REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Art. 1. - Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale

L'Elenco è composto da coloro che, avendo frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato annualmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma o altra formazione specialistica in materia accreditata dalla Ordine o di rilevanza universitaria, ne fanno specifica richiesta.

L'elenco è suddiviso per materia, civile e penale. Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è altresì necessario:

1. essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma;
2. aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno cinque anni;
3. avere una comprovata esperienza nell'ambito delle procedure minorili civili e/o penali (aver svolto non meno di 5 incarichi di curatore, oppure aver svolto incarichi non inferiori a 10 nelle materie di diritto di famiglia e dei minori);
4. non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
5. non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
6. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale Forense;
7. essere in regola con i crediti formativi.

Art. 2. - Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata sul Modello predisposto dall'Ordine e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all'*art.1*.

Art. 3 - Cancellazione ed esclusione dall'Elenco

L'Avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1, e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento annuale.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli abbia gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Art. 4 - La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata ed i recapiti telefonici. L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma che può delegare a tale fine la Commissione Famiglia e dei Diritti della Persona, che provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente e del Consigliere facente funzioni, è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è triennale.